

Via Catania, 73 - 90141 Palermo
www.siadsicilia.it

Tel. 0916261091 - Fax 091346717
mail: sindacato@siadsicilia.it

Prot. n° 193

Palermo, 30 novembre 2015

Oggetto: **convocazione Assemblea retribuita del Personale del Comparto e della Dirigenza.**

REGIONE SICILIANA ED ENTI DI CUI ALL'ART.
1 DELLA L.R. N. 10 DEL 2000
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI
- A tutti i Dirigenti degli Uffici centrali e periferici
- A tutto il Personale
- A tutti i Dirigenti Sindacali
Loro sedi

Ai sensi della vigente legislazione, si comunica di avere indetto un'assemblea retribuita del personale del Comparto e della Dirigenza della provincia di Trapani, sugli effetti della Legge di Stabilità 9/2015, per

mercoledì 2 dicembre 2015, ore 09:30
c/o il CPI di CASTELVETRANO
Viale Roma 175.

I temi dell'assemblea riguardano, in particolare:

1. **l'art. 49, c. 24 - Trasformazione della vacanza contrattuale in rinnovo dei contratti 2006/2009, comparto e dirigenza;**
2. **l'art. 51 - Calcolo della quota retributiva di pensione effettuato in base alle norme relative agli impiegati civili dello Stato e riduzione del 15% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni, per il "contratto 1";**
3. **l'art. 52 - Calcolo della pensione con l'applicazione d'illegittime decurtazioni, per coloro che vorranno fruire del pensionamento anticipato;**
4. **l'art. 49, c. 18 - Decurtazione della parte variabile della retribuzione a seguito di assenza per malattie;**
5. **Varie ed eventuali.**

L'assemblea è aperta a tutti i dipendenti (iscritti e non iscritti) e dell'avvenuta partecipazione sarà rilasciata apposita certificazione.


Cordialmente.

(Dr. Angelo Lo Curto)



La Segreteria Generale

(Dr. Vincenzo Bustinto)



SIAD

Sindacato Autonomo Dipendenti

Via Catania, 73 - 90141 Palermo
www.siadsicilia.it

SIAD/Udirs

Dirigenti Regione Sicilia

Tel. 0916261091 - Fax 091346717
sindacato@siadsicilia.it

Oggetto: Perché impugnare gli effetti della Legge di Stabilità regionale 2015.

Lettera aperta a tutti gli iscritti e a tutti i dipendenti
del Comparto e della Dirigenza
LORO SEDI

Come è noto, la Legge di stabilità varata quest'anno dal Parlamento regionale, nonostante le dichiarazioni più volte rappresentate dal Presidente della Regione e dal proconsole Baccei di non volere attuare macelleria sociale, ha introdotto alcune norme illegittime che penalizzano oltre ogni limite i dipendenti regionali.

In particolare, gli articoli 49 (commi 18 e 24), 51 e 52, hanno realizzato con tracotanza quello che nessuno pensava potesse mai accadere, e cioè la creazione di norme che producono effetti deleteri retroattivi, addirittura a partire dall'inizio del rapporto di lavoro e che proseguiranno sulla pensione.

Tali norme, però, nonostante la palese illegittimità, hanno preso vita nel nostro ordinamento e producono già effetti negativi, come ad esempio nel caso della cancellazione del CCRL 2006/2009, sostituito dalla vacanza contrattuale, o per quei dipendenti che stanno per essere posti in quiescenza, con riferimento al taglio della pensione, così come di quelli che andranno in pensione tra dieci o quindici anni, che per effetto dell'art. 51 avranno calcolata la pensione con i criteri retributivi dello Stato dal 1995 e non dal 2003 e contributivo dal 1996 invece che dal 2004.

Al riguardo, si deve purtroppo prendere atto che qualche sindacato invita i dipendenti lesi a non ricorrere, sostenendo che ci avrebbero pensato loro, gratuitamente, ad impugnare le norme illegittime che, una volta dichiarate nulle, non sarebbero state più applicate ai dipendenti.

Attenzione, non fatevi ingannare poiché, anche nell'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità, gli effetti pratici dei giudicati si applicherebbero solo ai ricorrenti, in virtù del divieto di estensione del giudicato. Non fare ricorso favorisce solo l'Amministrazione regionale che nonostante la sicura soccombenza nei contenziosi ne riceverà comunque un vantaggio per i notevoli risparmi che si realizzeranno nei confronti di coloro che resteranno acquiescenti a queste insulse norme.

Questa O.S., che come sapete ha sempre posto in essere tutte le attività e le azioni sindacali possibili per far valere i diritti dei regionali, non intende fermarsi sino a quando non sarà ripristinato il giusto diritto e restituita la dignità rubata da questo Governo di inaffidabili politici.

Pertanto, ti invitiamo a ricorrere contro la trasformazione della vacanza contrattuale in rinnovo dei contratti 2006/2009 per il Comparto e la Dirigenza; contro il passaggio al sistema pensionistico statale con effetto retroattivo per chi resta (contratto 1); contro le decurtazioni per chi va in pensione; contro la decurtazione della retribuzione parte variabile della Dirigenza a seguito di assenza per malattie, **conferendo il tuo mandato**, tramite il SIAD, al **Prof. Avv. Massimiliano Marinelli, ordinario e titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro e Previdenza sociale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Palermo.**

Altresì, si informano i colleghi (dirigenti e del comparto) che sono stati collocati in pensione (dopo il 2007 dirigenti e dopo il 2009 comparto) che anche loro possono partecipare al ricorso avverso al trasformazione della vacanza contrattuale in rinnovo dei contratti 2006/2009.


In ultimo, si comunica che esaurita l'attività, la scrivente non sarà più nelle condizioni di garantire gli importi modici oggi determinati per la partecipazione ai ricorsi che sono aperti a tutti i dipendenti.

Distinti saluti.


Palermo, 12 ottobre 2015

La Segreteria Generale

Angelo Lo Curto



Vincenzo Bustinto



LEGGE DI STABILITA' 2015 – PRECISAZIONI IN ORDINE AI RICORSI PROPOSTI CON L'AVV. MARINELLI
Professore ordinario e titolare della Cattedra di Diritto del Lavoro e Previdenza sociale della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Palermo

A chiarimento dei ricorsi proposti dal SIAD, si deve evidenziare che una eventuale dichiarazione di incostituzionalità anche parziale dell'art. 52 (che potrebbe essere impugnato, ma che dalle dichiarazioni dell'Assessore Baccei si evince non dovrebbe accadere), pur determinando l'abrogazione dello stesso per tutti, non produce effetti concreti se non ai soli ricorrenti, atteso il divieto vigente di estensione degli effetti del giudicato.

Esempio lampante di tale assunto è quello relativo alla recente sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la norma che aveva imposto il blocco della perequazione delle pensioni. Infatti, vero è che la norma è stata abrogata per tutti, ma la perequazione è stata erogata per intero ai soli ricorrenti. Infatti, il Governo in virtù del citato principio, ha stabilito che i pensionati non ricorrenti, pur avendo un diritto pieno, potevano avere solo un importo una tantum pari ad 1/10 circa di quanto spettante. Costringendo questi ultimi, se non si riterranno soddisfatti e vorranno ricevere ciò che l'abrogazione ha determinato (riconoscimento pieno del diritto ed arretrati), a presentare un ricorso personale contro il provvedimento del Governo. - Entrando nel merito delle questioni illegittime si rappresenta quanto segue:

ART. 49, C. 24 - Trasformazione vacanza contrattuale in rinnovo dei contratti 2006/2009 per Comparto e Dirigenza.

Anche con riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno u.s., che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, è indispensabile chiedere al Giudice ordinario di dichiarare inapplicabile solo ai ricorrenti, l'art. 49, c. 24 della L.R. 7.5.2015, n. 9.

ART. 51 - Armonizzazione del sistema pensionistico regionale con quello statale.

Tale articolo, determina la trasformazione del calcolo della pensione per tutto il personale del "contratto 1" cui è applicato il sistema misto retributivo/contributivo, con effetto retroattivo sin dalla data di assunzione, con il sistema previsto per gli impiegati civili dello Stato, cioè il sistema retributivo calcolato:

1. con la media dei trattamenti stipendiali degli ultimi 5 anni e non con l'ultima retribuzione;
2. con una aliquota percentuale pari al 2% per anno retributivo e non più del 3,33% per i primi 15 anni e del 2,50% per gli anni successivi;
3. sino al 31 dicembre 1995 e non più sino al 31.12.2003;

all'importo così rideterminato in peius dovrà essere sommata la parte calcolata con il sistema contributivo e, il totale, non potrà superare comunque l'85% della media dei trattamenti stipendiali complessivi degli ultimi cinque anni.

Come è palesemente rilevabile tale previsione viola il principio del pro rata, conseguentemente anche in questo caso, attese le innumerevoli decisioni adottate sull'argomento dalla Corte Costituzionale che ha riconfermato anche recentemente tale principio, occorre chiedere al Giudice di dichiarare inapplicabile ai ricorrenti anche l'intero art. 51 della L.R. 7.5.2015, n. 9.

Pertanto, l'art. 51, va impugnato a prescindere dal fatto che si vada o meno in pensione con l'art. 52.

ART. 52 - Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza

Tale articolo, in deroga a quello precedente, prevede per coloro che chiederanno di andare in pensione con i requisiti pre-Formero, che al calcolo della pensione effettuato con i criteri previsti dalla L.R. 21/2003, sia applicata una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10% sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'85% per coloro che maturano i requisiti dall'1.1.2017 al 31.12.2020'.

Come è evidente, anche questa previsione viola il principio del pro rata e va pertanto chiesto al Giudice di dichiarare l'inapplicabilità ai ricorrenti. Nel caso specifico, si ricorda che una eventuale totale o parziale impugnativa da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ferma gli effetti dell'art. 52 sino a quando la Corte Costituzionale non disporrà la sua illegittimità.

ART. 49, C. 18 - Decurtazione retribuzione parte variabile della Dirigenza a seguito di assenza per malattie.

Si precisa che, per quanto riguarda le voci retributive da considerare ai fini della decurtazione per le malattie, la parte variabile della retribuzione della Dirigenza non può essere soggetta a decurtazione. Essa infatti costituisce l'emolumento volto a remunerare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi da parte del dirigente ed è corrisposta a consuntivo, in esito all'apposito procedimento di valutazione. Tale voce retributiva, pertanto, non può essere assimilata ad un'indennità giornaliera, legata alla presenza in servizio, poiché viene corrisposta solo se e nella misura in cui gli obiettivi assegnati risultino conseguiti e l'attività svolta risulti valutabile a tal fine.

Per tale previsione, non sono previste impugnative da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche in tale ultimo caso è fondata e non pretestuosa una richiesta al Giudice di dichiarazione di inapplicabilità della previsione ai ricorrenti.

ANGELO LO CURTO

LA SEGRETARIA GENERALE



VINCENZO BUSTINTO

EFFETTI DELLE TRASFORMAZIONE DELLA VACANZA
CONTRATTUALE IN CONTRATTO
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 49 - C. 24 - DELLA L.R. 9/2015

Cat.	Ultimo Aumento contrattuale	Indennità Vacanza Contrattuale 2008/2009	Perdita degli aumenti contrattattuali 2008/2009
------	-----------------------------------	--	--

SIAD

A1	73,50	29,50	-44,00
A2	75,50	29,50	-46,00
A3	77,50	29,50	-48,00
A4	79,50	29,50	-50,00
A5	81,50	29,50	-52,00
B1	88,54	32,27	-56,27
B2	90,54	32,27	-58,27
B3	92,54	32,27	-60,27
B4	94,54	32,27	-62,27
B5	96,54	32,27	-64,27
B6	98,54	32,27	-66,27
C1	107,85	41,02	-66,83
C2	109,85	41,02	-68,83
C3	111,85	41,02	-70,83
C4	113,85	41,02	-72,83
C5	114,85	41,02	-73,83
C6	116,85	41,02	-75,83
C7	117,85	41,02	-76,83
C8	119,85	41,02	-78,83
D1	130,71	43,71	-87,00
D2	132,71	43,71	-89,00
D3	134,71	43,71	-91,00
D4	136,71	43,71	-93,00
D5	137,71	43,71	-94,00
D6	139,71	43,71	-96,00

**EFFETTI SUL CALCOLO DELLA PENSIONE
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE IL 15/5/2015
DELL'ART. 51 DELLA L.R.9/2015**

CALCOLO PENSIONE SISTEMA MISTO CRITERI L.R. 21/2003					
calcolo sistema retributivo + calcolo sistema contributivo					
DATA ASSUNZIONE	01/01/1984		DATA PENSIONAMENTO	01/01/2022	
DATA DI NASCITA	01/01/1960		ETA' PENSIONAMENTO	ANNI 62	
STIPENDIO	€ 3.324,00		SERVIZIO AL 31.12.2003	anni	19
				mesi	0
Calcolo pensione sistema retributivo					
PERIODO DI CALCOLO 1/1/1984-31/12/2003			lordo annuo	lordo mensile	
col. B	€ 43.212,00		€ 25.927,20	€	1.994,40
Calcolo pensione sistema contributivo					
PERIODO DI CALCOLO 1/1/2004-1/1/2022					
montante corrispond.	€ 296.942,24	4,94%	€ 14.668,95	€	1.128,38
TOTALI					
PENSIONE CALCOLATA AL LORDO CON LA L.R. 21/2003			€	3.122,78	

SIAD

CALCOLO PENSIONE SISTEMA MISTO CRITERI STATO L.R. 9/2015					
calcolo sistema retributivo + calcolo sistema contributivo					
DATA ASSUNZIONE	01/01/1984		DATA PENSIONAMENTO	01/01/2022	
DATA DI NASCITA	01/01/1960		ETA' PENSIONAMENTO	62	
STIPENDIO	€ 3.324,00		SERVIZIO AL 31.12.1995	anni	11
				mesi	0
Calcolo pensione sistema retributivo					
PERIODO DI CALCOLO 1/1/1984-31/12/1995			lordo annuo	lordo mensile	
col. B	€ 43.212,00		€ 864,24	€	66,48
Calcolo pensione sistema contributivo					
PERIODO DI CALCOLO 1/1/1996-1/1/2022					
montante corrispond.	€ 446.110,52	4,94%	€ 22.037,86	€	1.695,22
TOTALI					
PENSIONE CALCOLATA AL LORDO CON LA L.R. 9/2015			€	1.761,70	

DIFFERENZA NEGATIVA TRA I DUE SISTEMI	-1.361,08
---------------------------------------	-----------

**EFFETTI DELLE PENALIZZAZIONI INTRODOTTE SUL
CALCOLO DELLA PENSIONE CON
L'ART. 52 DELLA L.R. 9/2015
DIPENDENTE CON 62 ANNI DI ETA' E 38 DI SERVIZIO**

CALCOLO PENSIONE SISTEMA MISTO CONTRATTO 1			
calcolo sistema retributivo + calcolo sistema contributivo			
DATA ASSUNZIONE	01/09/1981	DATA PENSIONAMENTO	30/08/2019
DATA DI NASCITA	30/08/1957	ETA' PENSIONAMENTO	62
STIP. MENS. LORDO	€ 3.323,99	SERVIZIO AL 31.12.2003	anni 38
		mesi	0

SIAD

Calcolo pensione sistema retributivo dal 1/1/1981 al 31/12/2003			
	DATA PENSIONAMENTO	30/08/2019	lordo annuo
col. B	€	43.211,87	€ 46.452,76
	PENALIZZAZIONE -10%		€ 41.807,48 -4.645,28

Calcolo pensione sistema contributivo dal 1/1/2004 al 30/8/2019			
montante corrispond.	€	237.138,63	4,94% € 11.714,65

SIAD

Trattamento pensionistico annuo lordo con decurtazione 10%	€	53.522,13	Decurtazione mensile
Pensione al 2016 non superiore al 90%	€ 39.600,00	-13.922,13	-1.160,18
Pensione 2017-2020 non superiore al 85%	€ 37.400,00	-16.122,13	-1.343,51